

260.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA

COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

I N D I C E

	PAG.		PAG.
Atti relativi a reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione (Annunzio dell'archiviazione)	6259	Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato (Trasmissione di documenti)	6259
Disegno di legge di conversione (Annunzio della presentazione ed assegnazione a Commissione in sede referente ai sensi dell'articolo 96-bis del regolamento)	6257	Missioni valedoli nella seduta del 20 ottobre 1993	6257
Disegno di legge di conversione n. 3080: (Emendamenti, subemendamenti ed articolo aggiuntivo esaminati nella seduta del 20 ottobre 1993)	6219	Nomina ministeriale (Comunicazione)	6260
(Ordini del giorno)	6228	Proposta di inchiesta parlamentare (Annunzio)	6257
Disegno di legge S. 1339 (approvato dal Senato) n. 3134: (Articoli)	6233	Proposte di legge:	
(Emendamenti presentati alle tabelle annesse all'articolo 1)	6247	(Adesione di deputati)	6258
Disegno di legge S. 1340 (approvato dal Senato) n. 3135: (Articoli da 1 a 3)	6251	(Annunzio)	6257
(Emendamento presentato all'articolo 3) ..	6253	(Ritiro di un'adesione)	6259
		Richieste ministeriali di parere parlamentare	6259
		Mozione, risoluzioni, interpellanze ed interrogazioni (Annunzio)	6260

N.B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 30 AGOSTO 1993, N. 331, RECANTE ARMONIZZAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUGLI OLI MINERALI, SULL'ALCOLE, SULLE BEVANDE ALCOLICHE, SUI TABACCHI LAVORATI E IN MATERIA DI IVA CON QUELLE RECAE DA DIRETTIVE CEE E MODIFICAZIONI CONSEGUENTI A DETTA ARMONIZZAZIONE, NONCHÉ DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA DISCIPLINA DEI CENTRI AUTORIZZATI DI ASSISTENZA FISCALE, LE PROCEDURE DEI RIMBORSI DI IMPOSTA, L'ESCLUSIONE DALL'ILOR DEI REDDITI DI IMPRESA FINO ALL'AMMONTARE CORRISPONDENTE AL CONTRIBUTO DIRETTO LAVORATIVO, L'ISTITUZIONE PER IL 1993 DI UN'IMPOSTA ERARIALE STRAORDINARIA SU TALUNI BENI ED ALTRE DISPOSIZIONI TRIBUTARIE (3080);

PROPOSTE DI LEGGE: FORMENTINI ED ALTRI — MODIFICA ALL'ARTICOLO 3 DEL DECRETO-LEGGE 19 DICEMBRE 1984, N. 853, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 17 FEBBRAIO 1985, N. 17, IN MATERIA DI TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA PER L'ISCRIZIONE DELLE SOCIETÀ NEL REGISTRO DELLE IMPRESE (276);

TEALDI — MODIFICA AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 OTTOBRE 1972, N. 633, IN MATERIA DI IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO PER L'OLIO ESSENZIALE NON DETERPENATO DI PIANTE OFFICINALI (405);

PIRO — AGEVOLAZIONI FISCALI PER L'USO DELL'ALCOOL ETILICO (618);

TORCHIO — MODIFICAZIONI ALL'ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE 5 MAGGIO 1957, N. 271, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 2 LUGLIO 1957, N. 474, RECANTE DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE E LA REPRESSIONE DELLE FRODI NEL SETTORE DEGLI OLI MINERALI (688);

PERABONI ED ALTRI — MODIFICHE ALL'ARTICOLO 30 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 1991, N. 413, IN MATERIA DI DELEGA AL GOVERNO PER LA REVISIONE DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO (754);

EBNER ED ALTRI — MODIFICA ALL'ARTICOLO 8 DEL DECRETO-LEGGE 15 SETTEMBRE 1990, N. 261, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, NELLA LEGGE 12 NOVEMBRE 1990, N. 331, IN MATERIA DI REGIME FISCALE DEI PRODOTTI PETROLIFERI PER USO AGRICOLO (1239); SCALIA ED ALTRI — MODIFICA ALL'ARTICOLO 78, COMMA 4, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 1991, N. 413, IN MATERIA DI ESTENSIONE DELLE CATEGORIE ABILITATE AD APPORRE IL VISTO DI CONFORMITÀ SULLE DICHIARAZIONI FISCALI (1435);

CESETTI ED ALTRI — MODIFICA DELL'ARTICOLO 30 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 1991 N. 413, CONCERNENTE LA RIFORMA DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO (1836);

D'AMATO — INTEGRAZIONE DELLA TABELLA A, PARTE III, DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 OTTOBRE 1972, N. 633, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, IN MATERIA DI IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO PER PRESTAZIONI DI TRASPORTO DI PERSONE ESEGUITE CON VETTORE AEREO (1912);

CARLI ED ALTRI — TRATTAMENTO FISCALE DELL'ATTIVITÀ DI ALPEGGIO (2360);

MELILLA ED ALTRI — MODIFICHE ALL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE 27 LUGLIO 1978, N. 392, IN MATERIA DI TRATTAMENTO FISCALE DEGLI ONERI ACCESSORI NEI CONTRATTI DI LOCAZIONE (2792);

PASETTO ED ALTRI — ABROGAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCERTAMENTO INDUTTIVO, DI COEFFICIENTI PRESUNTIVI E DI DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO DIRETTO LAVORATIVO (2995)

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO RIFERITI ALL'ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE ED AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE, NEL TESTO DELLA COMMISSIONE, ESAMINATI NELLA SEDUTA DEL 20 OTTOBRE 1993

EMENDAMENTI
AL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

ART. 1.

Sopprimere il comma 4.

Dis. 1. 1.

Galli.

Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: alla disciplina per l'adeguamento nelle tariffe per i servizi di acquedotto, di fognatura e di depurazione e.

Dis. 1. 2.

Galli.

EMENDAMENTI AGLI ARTICOLI
DEL DECRETO-LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 29.

Al comma 1, all'alinea, sopprimere le parole: L'imposta di fabbricazione sui sacchetti di plastica e.

Conseguentemente:

dopo l'articolo 29, inserire il seguente:

ART. 29-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1994 viene istituito un contributo di riciclaggio sul polietilene vergine commercializzato sul territorio nazionale destinato alla produzione di film plastici utilizzati nel mercato interno, nella misura del 10 per cento del valore fatturato. Il contributo è dovuto sul polietilene di produzione nazionale, di provenienza comunitaria e su quello importato dai Paesi terzi. Lo stesso contributo è dovuto sui film plastici importati o di provenienza comunitaria.

2. Obbligati al pagamento del contributo sono:

a) il fabbricante per il polietilene ottenuto nel territorio nazionale;

b) il soggetto acquirente per i prodotti di provenienza comunitaria;

c) l'importatore per i prodotti importati dai Paesi terzi.

3. Sono esenti dal contributo il polietilene rigenerato ed i film plastici di provenienza comunitaria e d'importazione ottenuti da polietilene rigenerato.

4. Il contributo è riscosso e versato secondo modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze di concerto con i Ministri del tesoro, dell'ambiente e dell'industria, del commercio e dell'artigianato. I proventi del contributo sono destinati, secondo criteri fissati dal Ministro dell'ambiente d'intesa con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

nato, ad agevolare il finanziamento delle attività di:

a) raccolta differenziata, recupero e rigenerazione di scarti di film di polietilene, al fine di ridurne l'impatto ambientale e l'uso delle discariche;

b) sviluppo dei mercati d'impiego dei materiali provenienti dalla rigenerazione e dal riciclaggio dei film di polietilene.

5. Per il ritardato pagamento del contributo si applicano gli interessi previsti dalle norme sulle imposte di fabbricazione. Per l'omesso pagamento si applica, indipendentemente dal pagamento del contributo, una pena pecuniaria dal doppio al quadruplo del contributo dovuto.

6. L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui sacchetti di plastica, istituite con l'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, e successive modificazioni, sono soppresse a decorrere dal 1° gennaio 1994;

all'articolo 35, comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

i-bis) imposta di fabbricazione sui sacchetti di plastica.

29. 3.

Asquini, Flego, Frontini.

Al comma 1, all'alea, sopprimere le parole: L'imposta di fabbricazione sui sacchetti di plastica e.

Conseguentemente, all'articolo 35, al comma 1, dopo la lettera i) aggiungere la seguente:

i-bis) l'imposta di fabbricazione sui sacchetti di plastica.

29. 5.

Asquini, Flego, Frontini.

Al comma 1, all'alea, sopprimere le parole: e l'imposta di fabbricazione sui fiammiferi.

29. 6.

Parigi, Pasetto.

ART. 62.

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

5-bis. I lavoratori dipendenti a tempo determinato di cui agli articoli 1 e 2 della legge 18 aprile 1962, n. 230, o sospesi temporaneamente dal lavoro per disposizioni legislative, dietro loro formale richiesta, possono presentare la dichiarazione dei redditi con il Modello 730 tramite Caaf-dipendenti regolarmente costituiti. Il risultato contabile della dichiarazione dovrà essere comunicato dal Caaf all'ente erogatore delle indennità corrisposte al lavoratore a tempo determinato nell'anno della dichiarazione per l'anno precedente. L'ente erogatore fungerà a tutti gli effetti da datore di lavoro-sostituto d'imposta con le incombenze previste per i datori di lavoro; esso effettuerà i conguagli del risultato contabile comunicatogli dal Caaf al momento della corresponsione delle indennità dovute al lavoratore per il suo particolare stato.

62. 8.

Parigi, Pasetto.

Sostituire i commi 12, 13 e 14 con i seguenti:

12. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, come modificato dal decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438;

b) gli articoli 11, 11-bis e 11-ter del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438;

c) l'articolo 41-bis, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

13. Conseguentemente all'abrogazione delle norme di cui al comma 12 sono abrogati il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 dicembre 1992, concernente la determinazione del contributo diretto lavorativo per il periodo di imposta relativo al 1992, a norma dell'articolo 11, comma 5, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 1992, concernente la determinazione dei coefficienti presuntivi di compensi, ricavi e corrispettivi di operazioni imponibili di cui all'articolo 11, commi 1 e 2, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, e successive modificazioni, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 1992, concernente i criteri e le modalità di esonero dell'applicazione delle disposizioni recate dal comma 1 dell'articolo 11-bis del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, concernente le modalità di determinazione del contributo diretto lavorativo per gli esercenti attività di impresa, arti e professioni.

14. Sono abrogate tutte le norme in contrasto con i commi 12 e 13 del presente articolo.

62. 11.

Parigi, Pasetto, Abbatangelo, Agostinacchio, Anedda, Berselli, Buontempo, Butti, Caradonna, Cellai, Gaetano Colucci, Conti, Fini, Gasparri, Ignazio La Russa, Lo Porto, Maceratini, Marengo, Martinat, Massano, Matteoli, Muscolini, Nania, Parlato, Pata-

rino, Rositani, Poli Bortone, Servello, Sospiri, Tassi, Tarella, Trantino, Tremaglia, Valensise.

Sostituire i commi 12, 13 e 14 con i seguenti:

12. Gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, e successive modificazioni, sono abrogati.

13. Gli articoli 11, 11-bis e 11-ter del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, sono abrogati.

14. Il secondo comma dell'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, è abrogato.

14-bis. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 dicembre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 18 dicembre 1992, è abrogato.

14-ter. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 1992, recante determinazione dei coefficienti presuntivi di compensi, ricavi e corrispettivi, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 4 gennaio 1993, è abrogato.

14-quater. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 1992, recante determinazione dei criteri e delle modalità di esonero, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 4 gennaio 1993, è abrogato.

62. 12.

Parigi, Pasetto.

Sopprimere il comma 12.

62. 13.

Asquini.

Al comma 12, sopprimere il secondo periodo.

62. 14.

Parigi, Pasetto.

Al comma 13, primo periodo, dopo le parole: legge 14 novembre 1992, n. 438, aggiungere le seguenti: e di cui all'articolo 62-ter del presente decreto.

62. 15.

Asquini.

Al comma 13, sopprimere il secondo periodo.

* 62.16.

Pasetto, Parigi.

Al comma 13, sopprimere il secondo periodo.

* 62.17.

Renato Albertini, Bergonzi.

Sostituire il comma 14 con il seguente:

14. Il contributo diretto lavorativo di cui all'articolo 11, comma 1-bis, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, per i redditi prodotti negli anni 1992 e 1993, non spiega diretta ed immediata efficacia né agli effetti delle imposte dirette né agli effetti delle imposte indirette, ma di essi si tiene conto esclusivamente ai fini dell'accertamento induttivo. Il Governo adotta entro il 31 dicembre 1993 disposizioni modificative ed integrative in materia di accertamento dei redditi d'impresa e d'arte e professione, sulla base di parametri e coefficienti presuntivi, in sostituzione della normativa prevista dall'articolo 11, comma 1-bis, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, della legge 27 aprile 1989, n. 154, prevedendo la revisione totale dei parametri statistici inerenti i coefficienti presuntivi di reddito ai quali si deve fare riferimento in fase accertativa, con possibilità del contribuente di dimostrare il proprio reddito in base alle scritture contabili regolarmente tenute a norma di legge.

62. 18.

Renato Albertini, Bergonzi.

Al comma 14, sopprimere le parole da: La disposizione fino a: deve intendersi nel senso che.

62. 19.

Asquini, Flego, Frontini.

Al comma 14, dopo le parole: 27 aprile 1989, n. 154, e successive modificazioni ed integrazioni, inserire le seguenti: e all'articolo 62-ter del presente decreto.

62. 20.

Asquini.

Sopprimere i commi 15 e 16.

62. 21.

Parigi, Pasetto.

Al comma 15, secondo periodo, sopprimere le parole: sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento e.

62. 22.

Parigi, Pasetto.

Dopo il comma 20, inserire il seguente:

20-bis. Le sanzioni relative alla dichiarazione dei redditi 1992, presentata nel 1993, possono essere applicate solo qualora agli errori commessi sia corrisposta una diretta e concreta omissione di versamento d'imposta.

62. 23.

Asquini, Flego, Frontini, Pado-
van, Castellazzi.

Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

24-bis. In attesa della prima formazione del registro dei revisori contabili prevista dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, i collegi sindacali delle società commerciali, i cui componenti dovranno essere scelti tra gli iscritti al predetto registro, saranno formati da coloro che, avendo i requisiti di legge, abbiano

presentato tempestivamente la domanda per l'iscrizione al registro medesimo.

62. 24.

Asquini.

Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

24-bis. In attesa della pubblicazione del registro dei revisori contabili prevista dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, gli articoli da 21 a 27 hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 1994. In attesa della suddetta pubblicazione, tutte le disposizioni relative ai soggetti di cui ai commi 2 e 3 del citato articolo 11 debbono intendersi riferite agli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti, nell'albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali che abbiano presentato la domanda ai sensi e nei termini del precitato articolo 11 e successive modificazioni.

62. 25.

Pasetto, Parigi.

Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

24-bis. Per il periodo d'imposta chiuso al 31 dicembre 1992, i soggetti indicati nel terzo comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1993, n. 600, possono presentare la dichiarazione dei redditi propri entro il 31 luglio 1993.

62. 26.

Renato Albertini, Bergonzi.

ART. 62-bis.

SUBEMENDAMENTO
ALL'EMENDAMENTO 62-bis. 2.

Sostituire le parole: 31 dicembre 1995, ovunque ricorrono, con le seguenti: 31 dicembre 1993.

Conseguentemente, sopprimere le parole: ed hanno validità ai fini dell'accertamento a decorrere dal periodo d'imposta 1995.

0. 62-bis. 2. 1.

Tassi, Parigi, Pasetto, Tatarella, Valensise, Martinat, Gasparri Cellai.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 1994 con le seguenti: 31 dicembre 1995.

Conseguentemente, al medesimo comma, terzo periodo:

sostituire le parole: 31 dicembre 1994 con le seguenti: 31 dicembre 1995;

aggiungere, in fine, le parole: ed hanno validità ai fini dell'accertamento a decorrere dal periodo d'imposta 1995.

62-bis. 2.

La Commissione.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 1994 con le seguenti: 31 dicembre 1995.

Conseguentemente, al medesimo comma, terzo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 1994 con le seguenti: 31 dicembre 1995.

62-bis. 1.

Governo.

ART. 62-ter.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere, le parole da: Indipendentemente fino a: 27 aprile 1989, n. 154, e successive modificazioni.

62-ter. 1.

Asquini.

XI LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 20 OTTOBRE 1993

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: per i periodi d'imposta 1993 e 1994 con le seguenti: per il periodo d'imposta 1994.

62-ter. 9.

La Commissione.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: per i periodi di imposta 1993 e 1994 con le seguenti: per i periodi di imposta 1994 e 1995.

62-ter. 8.

Governo.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: gli uffici delle entrate con le seguenti: gli uffici delle imposte dirette.

62-ter. 2.

Renato Albertini, Bergonzi.

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole da: diversi fino a: n. 917.

62-ter. 3.

Renato Albertini, Bergonzi.

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole da: i cui ricavi fino alla fine del comma.

62-ter. 4.

Renato Albertini, Bergonzi.

Al comma 2, sopprimere il terzo periodo.

62-ter. 6.

Asquini.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-bis. Sino ad accertamento definitivo avvenuto, non possono essere iscritte a ruolo, a carico del contribuente, somme in alcuna misura; pertanto le disposizioni

di cui all'articolo 15, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, non si applicano ai fini dell'accertamento di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo e del comma 1 dell'articolo 62-quater.

62-ter. 7.

Asquini.

**SUBEMENDAMENTO
ALL'EMENDAMENTO 62-ter. 10.**

Al comma 5, lettera a), sostituire le parole: 95 per cento con le seguenti: 90 per cento.

0. 62-ter. 10. 1.

Tassi, Parigi, Pasetto, Tatarella, Valensise, Martinat, Gasparri Cellai.

Sostituire il comma 5 con i seguenti:

5. Per l'anno 1993 i soggetti indicati nell'articolo 11-bis, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, possono dichiarare un reddito inferiore al contributo diretto lavorativo a condizione che:

a) l'acconto versato nell'anno 1993 sia pari al 95 per cento dell'imposta relativa all'anno 1992 o, se inferiore, al 95 per cento dell'imposta che risulterebbe dovuta in base alla dichiarazione per l'anno 1993 computando il reddito d'impresa o quello derivante dall'esercizio di arti e professioni in misura non inferiore al contributo diretto lavorativo;

b) l'indicazione di un reddito inferiore sia giustificata allegando alla dichiarazione dei redditi apposita documentazione, che può anche consistere in una dichiarazione sostitutiva di atto notorio; l'idoneità delle circostanze, risultanti dalla documentazione, a giustificare la dichiarazione di un reddito inferiore al contributo diretto lavorativo, deve essere di-

chiarata da uno dei soggetti di cui all'articolo 30, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, o da un centro autorizzato di assistenza fiscale di cui all'articolo 78, commi 1 e 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, tramite il direttore tecnico; in sede di impugnazione dell'atto di accertamento, non possono essere fatti valere motivi non risultanti da tale documentazione; ai soggetti che rendono dichiarazioni manifestamente infondate si applica la pena pecuniaria da lire 200 mila a lire 2 milioni e le pene pecuniarie per infedele dichiarazione di cui all'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, si applicano, nei riguardi dei contribuenti, nella misura massima. Gli uffici delle entrate, nel caso in cui ritengano insufficienti tali giustificazioni procedono all'accertamento basato sul solo contributo diretto lavorativo di cui ai commi da 1 a 3, indipendentemente dalla previa richiesta di chiarimenti.

6. Il comma 3 dell'articolo 11-bis del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, e il primo periodo del comma 9 dell'articolo 9 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, sono abrogati a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

62-ter. 10.

La Commissione.

ART. 62-quater.

Al comma 1, lettera a), capoverso 1, primo periodo, dopo le parole: articolo 11, inserire le seguenti: con esclusione del contributo diretto lavorativo.

62-quater. 1.

Renato Albertini, Bergonzi.

Al comma 1, lettera a), capoverso 1, sopprimere il secondo periodo.

62-quater. 2.

Renato Albertini, Bergonzi.

Al comma 1, lettera a), capoverso 1, sopprimere il quinto periodo.

62-quater. 3.

Asquini.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

62-quater. 4.

Renato Albertini, Bergonzi.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) il comma 4 è abrogato.

62-quater. 5.

Renato Albertini, Bergonzi.

Sopprimere il comma 2.

62-quater. 6.

Asquini.

SUBEMENDAMENTO

ALL'EMENDAMENTO 62-quater. 8.

Al comma 4, sostituire le parole: in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto con la seguente: 1995.

0. 62-quater. 8. 1.

Tassi, Parigi, Pasetto, Tatarella,
Valensise, Martinat, Gasparri
Cellai.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

3. Per il periodo d'imposta 1993 ai fini dell'accertamento induttivo dei ricavi, compensi e corrispettivi di operazioni imponibili di cui all'articolo 12 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, continuano ad applicarsi i coefficienti presuntivi approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 1992.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

62-quater 8.

La Commissione.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Le disposizioni dell'articolo 62-ter e del presente articolo riguardanti il contributo diretto lavorativo si applicano alle sole imposte dirette.

62-quater 7.

Asquini.

ART. 62-quinquies.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. La disposizione di cui al comma 2 si applica a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 62-sexies.

62-quinquies 2.

La Commissione.

ART. 62-sexies.

Al comma 1, sostituire le parole: a decorrere dal periodo di imposta con le seguenti: per i periodi di imposta successivi a quello.

62-sexies 1.

Governo.

Dopo l'articolo 62-sexies, inserire il seguente:

ART. 62-septies. — *(Attività di accertamento nei riguardi dei contribuenti obbligati alla tenuta delle scritture contabili).* —

1. Indipendentemente dall'attività di accertamento effettuata ai sensi dell'articolo 62-ter, nell'ambito della programmazione dell'attività di accertamento relativa agli anni 1994, 1995 e 1996 una quota non inferiore al 20 per cento della capacità operativa degli Uffici delle entrate e di quella destinata dalla Guardia di finanza all'attivazione del programma disposto con decreto ministeriale è diretta al controllo delle posizioni dei contribuenti di cui allo stesso articolo 62-ter che nella dichiarazione dei redditi hanno indicato:

a) per il periodo di imposta 1993, redditi d'impresa o derivanti dall'esercizio di arti o professioni di ammontare inferiore al contributo diretto lavorativo, se gli uffici delle entrate hanno ritenuto insufficienti le giustificazioni addotte ai sensi del comma 5 dell'articolo 62-ter;

b) per il periodo di imposta 1994, redditi d'impresa o derivanti dall'esercizio di arti o professioni di ammontare inferiore al contributo diretto lavorativo;

c) per i periodi d'imposta 1992 e 1993, redditi d'imposta o derivanti dall'esercizio di arti o professioni di ammontare inferiore a quello dichiarato per il periodo d'imposta 1991.

2. La direzione Centrale per l'accertamento e la programmazione del Dipartimento delle entrate e i servizi per l'accertamento e la programmazione delle Dire-

zioni regionali delle entrate eseguono, sulla base di piani annuali o in via straordinaria, controlli e verifiche per l'accertamento dei tributi devoluti alla competenza del dipartimento delle entrate, avvalendosi di tutti i poteri di indagine previsti dalle singole leggi d'imposta. Le notizie, le informazioni e i dati acquisiti, nonché i risultati delle verifiche eseguite, sono comunicati agli uffici competenti ai fini dell'accertamento.

3. Le presunzioni di cui agli articoli 39, comma 1, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, possono essere fondate anche sull'esistenza di gravi incongruenze tra i ricavi, i compensi ed i corrispettivi dichiarati e quelli fondatamente desumibili

dalle caratteristiche e dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta, ovvero dagli studi di settore elaborati ai sensi dell'articolo 62-*bis* del presente decreto.

4. All'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1976, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1, lettera *d*), le parole: « e dal controllo » sono sostituite dalle seguenti: « ovvero dal controllo »;

b) nel comma 2, lettera *d*), le parole « e le irregolarità formali » sono sostituite dalle seguenti: « ovvero le irregolarità formali ».

62-*sexies*. 01.

La Commissione.

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

in occasione della discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331;

considerato che l'imposta di fabbricazione sui sacchetti di plastica ha contribuito a favorire una modifica nelle abitudini dei consumatori e dei cittadini, divenuti più rispettosi dell'ambiente, come attesta la forte riduzione nel consumo dell'imballaggio « usa e getta » e il ricorso al riuso;

considerato che la citata imposta di fabbricazione è l'unica tassa ambientale che ha prodotto effetti positivi, anche dal punto di vista del gettito, che è tuttavia rimasto a livelli inferiori rispetto a quanto previsto;

considerata altresì la necessità di un riordino organico di tutta la normativa sugli imballaggi;

considerato infine che in sede comunitaria è in via di definizione una direttiva che reca la disciplina complessiva del *packing waste* e che specifiche iniziative legislative sono attualmente all'esame delle competenti Commissioni parlamentari;

impegna il Governo

all'adozione di tutte le iniziative necessarie per una revisione complessiva della disciplina degli imballaggi coerente con i principi fissati in sede comunitaria e con l'obiettivo primario di tutela dell'ambiente.

(9/3080/1) De Benetti, Maria Antonietta Sartori, Gianna Serra, Piro, Manfredi.

La Camera,

premessi che i costi di produzione del settore floro-vivaistico sono in costante crescita, con particolare riferimento ai prodotti petroliferi necessari per il riscaldamento delle serre;

considerato che la competizione internazionale impone una contrazione dei predetti costi per evitare la collocazione del settore fuori mercato;

impegna il Governo

ad esaminare la possibilità di esentare dall'imposta gli indicati consumi energetici.

(9/3080/2) Torchio, Castellotti, Pinza, Rosini, Guidi, Cellai, Fischetti, Caprili, Innocenti, Camoirano Andriollo, Conca, Bergonzi, Giuseppe Albertini, Piro.

La Camera,

in occasione della discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331;

tenuto conto delle norme sulla riorganizzazione del processo tributario che impone particolari qualifiche professionali per l'assistenza dei cittadini e delle imprese di fronte alle commissioni tributarie (decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546);

tenuto conto delle norme sulla composizione delle commissioni tributarie in ordine alle qualifiche richieste ai giudici tributari e delle particolari incompatibilità fissate (decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545);

tenuto conto che con il decreto legislativo n. 546 del 1992 sono state abilitate all'assistenza tecnica di fronte alle citate commissioni tributarie per le materie di loro competenze varie categorie professionali (consulenti del lavoro, geometri, ingegneri, p.e., agronomi);

impegna il Governo

ad assumere le opportune iniziative al fine di precisare meglio i requisiti di qualificazione dei professionisti abilitati alla difesa tecnica di fronte alle commissioni tributarie, anche prevedendo norme transitorie di abilitazione, subordinatamente all'accertamento delle specifiche competenze, di coloro i quali non risultano iscritti in albi professionali.

(9/3080/3)

Bertoli.

La Camera,

considerate:

e necessità di evitare che la *minimum tax* colpisca contribuenti che si trovano in particolari situazioni nelle quali è ridotto al minimo il pericolo di evasione ovvero che esercitano attività di carattere marginale pur impiegando collaboratori, anche familiari, o dipendenti;

la necessità di consentire agli studi di settore di esplicitare la piena efficacia sui comportamenti dei contribuenti;

impegna il Governo

a) a prevedere la non applicazione del contributo diretto lavorativo nei casi in cui i ricavi, i compensi ed i corrispettivi di operazioni imponibili risultino obiettivamente determinati ovvero in cui il reddito sia determinato sulla base di specifiche disposizioni agevolative;

b) a rivedere le modalità di determinazione del contributo diretto lavorativo prevedendo la non applicazione dell'incremento correlato alla presenza di più di un lavoratore dipendente e che, in caso di contemporaneo svolgimento di attività in relazione alle quali trova applicazione il contributo e di altre attività, l'ammontare dei redditi derivanti da queste ultime sia integralmente computato in diminuzione dell'ammontare del contributo stesso;

c) a semplificare le modalità di funzionamento della commissione provinciale di cui al comma 3 dell'articolo 11-bis del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, prevedendo il ricorso all'istituto del silenzio-assenso e la possibilità per i contribuenti di presentare la domanda per il riconoscimento del carattere marginale dell'attività esercitata anche in caso di impiego di non più di un collaboratore, anche familiare, o dipendente;

d) ad emanare, in vista della entrata in vigore degli studi di settore, apposite disposizioni che consentano, sia pure a titolo oneroso, di adottare i correttivi idonei a rendere omogenei i parametri aziendali rilevanti ai fini dei medesimi studi di settore con le poste in precedenza contabilizzate.

(9/3080/4) Wilmo Ferrari, Turci, Piro, Asquini.

*DISEGNO DI LEGGE: S. 1339 — DISPOSIZIONI PER L'ASSESTAMENTO
DEL BILANCIO DELLO STATO E DEI BILANCI DELLE AZIENDE AUTO-
NOME PER L'ANNO FINANZIARIO 1993 (APPROVATO DAL SENATO)
(3134)*

ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

*(Per le annesse tabelle si vedano gli stampati Camera
nn. 3134, 3134/I, 3134/II, 3134-Errata Corrige)*

LE TABELLE RECANTI LE VARIAZIONI ALLO STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA E AGLI STATI DI PREVISIONE DELLA SPESA SONO STATE APPROVATE DAL SENATO NEL TESTO PROPOSTO DAL GOVERNO, CON LE SEGUENTI MODIFICAZIONI (1)

(1) Le parti modificate sono stampate in **neretto**.

TABELLA N. 1**Stato di previsione della Entrata**

CAPITOLO		VARIAZIONI	
Numero	DENOMINAZIONE	Alla previsione di competenza	Alla autorizzazione di cassa

TITOLO I. - ENTRATE TRIBUTARIE

1040	Imposta sul patrimonio netto, ecc.	1.200.000.000.000 (+)	1.200.000.000.000 (+)
1203	Imposta sul valore aggiunto	1.200.000.000.000 (-)	1.200.000.000.000 (-)

TITOLO II. - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE

3390	Somme dovute dalla società concessionaria dei servizi di telecomunicazioni ad uso ufficio a titolo, ecc. (soppresso)	-	-
------	--	---	---

TITOLO IV. - ACCENSIONE PRESTITI

5100	Ricavo netto delle emissioni in titoli, ecc.	3.016.993.140.000 (-)	277.565.202.000 (-)
------	--	-----------------------	---------------------

TABELLA N. 1/A**Stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri**

CAPITOLO		VARIAZIONI	
Numero	DENOMINAZIONE	Alla previsione di competenza	Alla autorizzazione di cassa

TITOLO I. - SPESE CORRENTI

1376	Contributo straordinario a favore dell'Ente nazionale per la cellulosa e la carta	15.000.000.000 (+)	15.000.000.000 (+)
6264	Spese di ufficio per le avvocature distrettuali	60.000.000 (+)	60.000.000 (+)
6270	Funzionamento e manutenzione delle biblioteche, ecc.	30.000.000 (+)	30.000.000 (+)
6274	Spese per studi, ecc.	220.000.000 (-)	220.000.000 (-)
6278	Spese telefoniche	130.000.000 (+)	130.000.000 (+)

TABELLA N. 2**Stato di previsione del Ministero del Tesoro**

CAPITOLO		VARIAZIONI	
Numero	DENOMINAZIONE	Alla previsione di competenza	Alla autorizzazione di cassa

TITOLO I. - SPESE CORRENTI

1006	Spese per il Senato della Repubblica	7.500.000.000 (-)	7.500.000.000 (-)
1007	Spese per la Camera dei deputati	16.000.000.000 (-)	16.000.000.000 (-)
5045	Spese per consulenze tecniche, ecc.	6.000.000.000 (+)	6.000.000.000 (+)
6854	Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine	577.520.000.000 (-)	577.520.000.000 (-)
6855	Fondo di riserva per le spese impreviste	50.000.000.000 (+)	50.000.000.000 (+)

TITOLO II. - SPESE IN CONTO CAPITALE

8816	Somme da versare al conto corrente infruttifero, ecc.	—	300.000.000.000 (+)
------	---	---	---------------------

TABELLA N. 3**Stato di previsione del Ministero delle finanze**

CAPITOLO		VARIAZIONI	
Numero	DENOMINAZIONE	Alla previsione di competenza	Alla autorizzazione di cassa

TITOLO I. - SPESE CORRENTI

1130	Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, ecc.	500.000.000 (+)	500.000.000 (+)
3478	Spese per i comitati tributari regionali	500.000.000 (-)	500.000.000 (-)

TABELLA N. 7

Stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione

CAPITOLO		VARIAZIONI	
Numero	DENOMINAZIONE	Alla previsione di competenza	Alla autorizzazione di cassa

TITOLO I. - SPESE CORRENTI

2204	Indennità e compensi per gli esami	10.000.000.000 (+)	10.000.000.000 (+)
------	------------------------------------	--------------------	--------------------

TABELLA N. 8

Stato di previsione del Ministero dell'Interno

CAPITOLO		VARIAZIONI	
Numero	DENOMINAZIONE	Alla previsione di competenza	Alla autorizzazione di cassa

TITOLO I. - SPESE CORRENTI

1548	Spese, comprese quelle pregresse, per le competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali, per le forniture di materiale vario e cancelleria, per i trasporti, per la raccolta dei dati statistici, nonché per tutte le occorrenze inerenti all'attuazione di consultazioni popolari	181.000.000.000 (+)	181.000.000.000 (+)
1586	Contributo straordinario in favore del Comune di Roma per i maggiori oneri di gestione intervenuti nell'anno, ecc.	—	160.000.000.000 (-)
4283	Contributi a soggetti pubblici o privati ed enti, associazioni e cooperative che operano ecc.	152.000.000 (+)	152.000.000 (+)
4295	Contributi di prima assistenza ai richiedenti lo status di rifugiato privi di mezzi di sussistenza, ecc.	152.000.000 (-)	152.000.000 (-)

TABELLA N. 10**Stato di previsione del Ministero dei trasporti**

CAPITOLO		VARIAZIONI	
Numero	DENOMINAZIONE	Alla previsione di competenza	Alla autorizzazione di cassa

TITOLO I. - SPESE CORRENTI

1567	Spese per l'istituzione e l'esercizio meccanizzato degli schedari, ecc.	2.600.000.000 (+)	2.600.000.000 (+)
-------------	---	--------------------------	--------------------------

TABELLA N. 11**Stato di previsione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni****APPENDICE N. 1****Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni**

CAPITOLO		VARIAZIONI	
Numero	DENOMINAZIONE	Alla previsione di competenza	Alla autorizzazione di cassa

TITOLO I. - SPESE CORRENTI

341	Rimborso al provveditorato generale dello Stato delle spese per la fabbricazione delle carte-valori postali, ecc.	50.411.000.000 (-)	50.411.000.000 (-)
342	Rimborso al provveditorato generale dello Stato delle spese per registri, carte, moduli e stampati eseguiti, ecc.	59.000.000.000 (+)	59.000.000.000 (+)
397	Rimborso al provveditorato generale dello Stato delle spese per la fabbricazione dei moduli, ecc.	14.911.000.000 (-)	14.911.000.000 (-)
398	Rimborso al provveditorato generale dello Stato delle spese per la fabbricazione dei moduli vari, registri, carte, ecc.	4.322.000.000 (+)	4.322.000.000 (+)
436	Rimborso al provveditorato generale dello Stato delle spese per registri, carta, moduli e stampati, ecc.	2.000.000.000 (+)	2.000.000.000 (+)

TABELLA N. 13**Stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e foreste**

CAPITOLO		VARIAZIONI	
Numero	DENOMINAZIONE	Alla previsione di competenza	Alla autorizzazione di cassa

TITOLO I. - SPESE CORRENTI

1533	Spese per la raccolta, la elaborazione, ecc.	500.000.000 (+)	500.000.000 (+)
------	--	-----------------	-----------------

TABELLA N. 20**Stato di previsione del Ministero del turismo e spettacolo**

CAPITOLO		VARIAZIONI	
Numero	DENOMINAZIONE	Alla previsione di competenza	Alla autorizzazione di cassa

TITOLO I. - SPESE CORRENTI

1002	Spese per i viaggi del Ministro, ecc.	15.000.000 (-)	15.000.000 (-)
1020	Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni all'estero	65.000.000 (+)	65.000.000 (+)
1022	Retribuzioni, ecc., al personale straordinario, ecc.	50.000.000 (-)	50.000.000 (-)
1092	Spese per il funzionamento, ecc., di consigli, comitati e commissioni	50.000.000 (+)	50.000.000 (+)
2035	Spese per il funzionamento, ecc.	50.000.000 (-)	50.000.000 (-)

TABELLA N. 21**Stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali**

CAPITOLO		VARIAZIONI	
Numero	DENOMINAZIONE	Alla previsione di competenza	Alla autorizzazione di cassa

TITOLO II. - SPESE IN CONTO CAPITALE

8019	Spese per l'adeguamento strutturale e funzionale, ecc.	300.000.000 (+)	300.000.000 (+)
8100	Contributi per restauro, ecc.	1.520.000.000 (+)	1.520.000.000 (+)
8103	Interventi per restauro e valorizzazione di monumenti di proprietà non statale medievali, moderni o aventi riferimento con la storia politica, militare, letteraria, artistica e culturale in genere anche in attuazione di accordi di programma	3.000.000.000 (+)	3.000.000.000 (+)

Conseguentemente risultano modificati, nelle singole tabelle, i totali delle variazioni di competenza e di cassa.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

(Disposizioni generali).

1. Nello stato di previsione dell'entrata, negli stati di previsione dei Ministeri e nei bilanci delle amministrazioni e aziende autonome, approvati con la legge 23 dicembre 1992, n. 501, nonché nelle tabelle A e C, sono introdotte, per l'anno finanziario 1993, le variazioni di cui alle annesse tabelle.

ART. 2.

(Stato di previsione del Ministero del tesoro).

1. Il comma 8 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1992, n. 501, è sostituito dal seguente:

« 8. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare, è stabilito in lire 154.500 miliardi ».

2. Il comma 17 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1992, n. 501, è sostituito dal seguente:

« 17. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 7, 8 e 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono stabiliti, rispettivamente, in lire 2.800 miliardi, lire 900 miliardi e lire 100 miliardi ».

ART. 3.

(Stato di previsione del Ministero dei trasporti).

1. All'articolo 11 della legge 23 dicembre 1992, n. 501, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 2-bis. Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dei trasporti, è auto-

rizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione nello stato di previsione del Ministero dei trasporti per l'anno finanziario 1993, delle somme affluite all'entrata in relazione agli articoli 97, 101 e 208 del nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ».

ART. 4.

(Stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste).

1. All'articolo 14 della legge 23 dicembre 1992, n. 501, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 3-bis. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni al bilancio della gestione dell'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali per l'anno finanziario 1993, in relazione alle entrate acquisite per l'attività di competenza dell'Azienda stessa, di cui all'accordo di programma previsto dalla legge 28 agosto 1989, n. 305, nonché dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394 ».

ART. 5.

(Stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato).

1. All'articolo 15 della legge 23 dicembre 1992, n. 501, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 5-bis. Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno finanziario 1993, delle somme affluite all'entrata in relazione all'articolo 2, comma 3, della legge 28 dicembre 1991, n. 421, nonché all'articolo 9, comma 5, della legge 9 gennaio 1991, n. 10 ».

ART. 6.

(Disposizioni diverse).

1. All'articolo 27 della legge 23 dicembre 1992, n. 501, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 15-bis. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, in termini di residui, di competenza e di cassa, le variazioni di bilancio per l'anno finanziario 1993, connesse con l'abrogazione, a seguito di referendum popolare, dell'articolo 1 del regio-decreto 12 settembre 1929, n. 1661, e del regio-decreto 27 settembre 1929, n. 1663, concernenti istituzione e competenze del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, nonché della legge 31 luglio 1959, n. 617, recante istituzione del Ministero del turismo e dello spettacolo ».

ART. 7.

(Soppressione dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici).

1. In relazione alla soppressione dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici prevista dalla legge 29 gennaio 1992, n. 58, sono abrogati i commi 3, 6 e 7 dell'articolo 12 della legge 23 dicembre

1992, n. 501. La predetta abrogazione opera conseguentemente, per le entrate e le spese riportate negli stati di previsione dell'Azienda medesima per l'anno finanziario 1993 annessi a quello del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (Appendice n. 2) approvati con la citata legge n. 501 del 1992.

ART. 8.

(Tabella A della legge 23 dicembre 1992, n. 501).

1. Nella tabella A allegata alla legge 23 dicembre 1992, n. 501, sotto la voce « Stato di previsione del Ministero del tesoro » sono aggiunti i seguenti capitoli:

« Capitoli nn. 5032 e 5042 ».

ART. 9.

(Tabella C della legge 23 dicembre 1992, n. 501).

1. Nella tabella C allegata alla legge 23 dicembre 1992, n. 501, è soppressa la voce:

« Stato di previsione della spesa dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici: Capitoli nn. 531, 532 e 539 ».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALLE TA-
BELLE ANNESSE ALL'ARTICOLO 1 DEL
DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Alla tabella 8, stato di previsione del Ministero dell'interno, al Capitolo n. 1586, Contributo straordinario in favore del Comune di Roma, diminuire lo stanziamento di cassa di 160.000.000.000 di lire.

Tab. 8. 1.

La Commissione.

Alla tabella 13 – stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste – ai capitoli 2030 e 5200, sopprimere la dizione: soppresso.

Tab. 13. 1.

Governo.

DISEGNO DI LEGGE: S. 1340 — RENDICONTO GENERALE DELL'AMMINISTRAZIONE DELLO STATO PER L'ANNO FINANZIARIO 1992 (APPROVATO DAL SENATO) (3135)

ARTICOLI DA 1 A 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

(Per gli allegati si veda lo stampato Camera n. 3135)

Art. 1.

(Rendiconti)

1. Il rendiconto generale delle Amministrazioni dello Stato e i rendiconti delle Aziende autonome per l'esercizio 1992 sono approvati nelle risultanze di cui ai seguenti articoli.

AMMINISTRAZIONI DELLO STATO

Art. 2.

(Entrate)

1. Le entrate tributarie, extratributarie, per alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e riscossione di crediti, e per accensione di prestiti, accertate nell'esercizio

finanziario 1992 per la competenza propria dell'esercizio, risultano stabilite in lire 716.252.135.452.404.

2. I residui attivi, determinati alla chiusura dell'esercizio 1991 in lire 90.692.667.848.474, risultano stabiliti - per effetto di maggiori e minori entrate verificatesi nel corso della gestione 1992 - in lire 69.140.789.906.075.

3. I residui attivi al 31 dicembre 1992 ammontano complessivamente a lire 86.746.111.081.607, così risultanti:

	Somme versate	Somme rimaste da versare	Somme rimaste da riscuotere	Totale
		(in lire)		
Accertamenti	664.811.109.592.908	27.778.571.626.370	23.662.454.233.126	716.252.135.452.404
Residui attivi dell'esercizio 1991 ..	33.835.704.683.964	9.853.653.960.556	25.451.431.261.555	69.140.789.906.075
		<u>86.746.111.081.607</u>		

Art. 3.

(Spese)

1. Le spese correnti, in conto capitale e per rimborso di prestiti, impegnate nell'esercizio finanziario 1992 per la competenza propria dell'esercizio, risultano stabilite in lire 738.466.099.958.382.

2. I residui passivi, determinati alla chiusura dell'esercizio 1991 in lire 114.048.725.168.560, risultano stabiliti - per effetto di economie, perenzioni, prescrizioni e maggiori spese verificatesi nel corso della gestione 1992 - in lire 104.153.828.839.139.

3. I residui passivi al 31 dicembre 1992 ammontano complessivamente a lire 123.857.344.850.028, così risultanti:

	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Totale
		(in lire)	
Impegni.....	659.444.959.760.748	79.021.140.197.634	738.466.099.958.382
Residui passivi dell'esercizio 1991	59.317.624.186.745	44.836.204.652.394	104.153.828.839.139
		<u>123.857.344.850.028</u>	

EMENDAMENTO
PRESENTATO ALL'ARTICOLO 3
DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 3.

Al comma 3, ridurre di lire 5 miliardi il totale dei residui passivi al 31 dicembre 1992 in relazione alla cancellazione di identica somma iscritta in conto residui al capitolo 2541 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità.

3. 1

La Commissione.

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli
nella seduta del 20 ottobre 1993.**

Artioli, Maurizio Balocchi, Caccia, Cariglia, Giorgio Carta, Carlo Casini, Casula, Coloni, Raffaele Costa, Silvia Costa, Crippa, d'Aquino, De Carolis, De Paoli, Ebner, Fincato, Formigoni, Alfredo Galasso, Gasparotto, Gottardo, Luigi Grillo, Matulli, Mazzuconi, Occhipinti, Patria, Pisicchio, Polli, Riggio, Alfonsina Rinaldi, Sacconi, Savio, Silvestri, Tassone.

(Alla ripresa pomeridiana dei lavori).

Artioli, Maurizio Balocchi, Caccia, Cariglia, Giorgio Carta, Carlo Casini, Casula, Coloni, Raffaele Costa, Silvia Costa, d'Aquino, Ebner, Fincato, Formigoni, Alfredo Galasso, Gasparotto, Gottardo, Luigi Grillo, Matulli, Mazzuconi, Occhipinti, Patria, Pisicchio, Polli, Riggio, Alfonsina Rinaldi, Sacconi, Savino, Savio, Silvestri, Tassone.

Annunzio di proposte di legge.

In data 19 ottobre 1993 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

CELLAI: « Norme per la valorizzazione dei territori montani appenninici » (3259);

SERVELLO ed altri: « Estensione dei benefici di cui alla legge 20 ottobre 1990, n. 302, alle vittime di atti criminali commessi da soggetti in regime di permesso premio, di affidamento in prova al servizio sociale, di semilibertà o di libertà condizionale, ai sensi della legge 26 luglio 1975, n. 354 » (3260);

TASSI: « Norme per la istituzione del marchio "Prodotto d'Italia" » (3261);

TURRONI: « Riconoscimento della pratica del naturismo » (3262);

TARADASH ed altri: « Revoca delle sentenze di condanna per fatti di importazione, acquisto o detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ad uso personale in misura eccedente la dose media giornaliera » (3263).

Saranno stampate e distribuite.

**Annunzio di una proposta
di inchiesta parlamentare.**

In data 19 ottobre 1993 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di inchiesta parlamentare dal deputato:

D'AMATO: « Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno del cosiddetto "caporalato" » (doc. XXII, n. 59).

Sarà stampata e distribuita.

Annunzio della presentazione di un disegno di legge di conversione e sua assegnazione a Commissione in sede referente ai sensi dell'articolo 96-bis del regolamento.

Il Presidente del Consiglio dei ministri ed il ministro della marina mercantile hanno presentato alla Presidenza, a norma dell'articolo 77 della Costituzione, il seguente disegno di legge:

« Conversione in legge del decreto-legge 19 ottobre 1993, n. 419, recante di-

sposizioni urgenti in materia di lavoro portuale » (3264).

A norma del comma 1 dell'articolo 96-bis del regolamento, il suddetto disegno di legge è deferito, in sede referente, alla IX Commissione permanente (Trasporti), con il parere della I, della II, della V, della VI, della X, della XI Commissione e della Commissione speciale per le politiche comunitarie.

Il suddetto disegno di legge è altresì assegnato alla I Commissione permanente (Affari costituzionali) per il parere all'Assemblea di cui al comma 2 dell'articolo 96-bis. Tale parere dovrà essere espresso entro mercoledì 27 ottobre 1993.

Adesione di deputati a proposte di legge.

La proposta di legge CASTELLI ed altri: « Legge quadro per l'ordinamento dei trasporti pubblici locali e norme per il ripiano dei disavanzi pregressi » (2858) (annunziata nella seduta del 1° luglio 1993) è stata successivamente sottoscritta anche dai deputati Leoni Orsenigo, Latronico, Mazzetto, Magnabosco, Terzi, Magistrone, Ongaro, Oreste Rossi, Maurizio Balocchi, Frontini, Anghinoni, Matteja, Calderoli, Antonio Magri, Comino, Polli, Pivetti, Flego, Arrighini, Gianmarco Mancini, Asquini, Alda Grassi, Maria Cristina Rossi, Bertotti, Aimone Prina, Dosi, Metri.

La proposta di legge PROVERA ed altri: « Modifiche alla legge 2 dicembre 1975, n. 644, in materia di consenso nella donazione d'organo a fine di trapianto » (2889) (annunziata nella seduta dell'8 luglio 1993) è stata successivamente sottoscritta anche dai deputati Lazzati, Negri, Metri, Magistrone, Ongaro, Frontini, Terzi, Matteja, Antonio Magri, Oreste Rossi, Comino, Peraboni, Negri, Pivetti, Alda Grassi, Flego, Arrighini, Farassino, Mazzetto, Polli, Marco Sartori, Latronico, Magnabosco, Maurizio Balocchi, Bertotti, Gianmarco Mancini, Asquini, Maria Cristina Rossi, Bertotti, Aimone Prina, Dosi.

La proposta di legge TERZI ed altri: « Norme per il riordino e l'organizzazione del servizio di prevenzione ambientale » (2918) (annunziata nella seduta del 14 luglio 1993) è stata successivamente sottoscritta anche dai deputati Formenti, Oreste Rossi, Brambilla, Aimone Prina, Bertotti, Magistrone, Provera, Maroni, Frontini, Maurizio Balocchi, Anghinoni, Matteja, Calderoli, Pivetti, Comino, Mazzetto, Polli, Latronico, Magnabosco, Flego, Arrighini, Gianmarco Mancini, Alda Grassi, Maria Cristina Rossi, Dosi, Metri.

La proposta di legge PROVERA ed altri: « Norme per la liquidazione dei fondi integrativi di previdenza per il personale confluito nel Servizio sanitario nazionale ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833 » (2928) (annunziata nella seduta del 19 luglio 1993) è stata successivamente sottoscritta anche dai deputati Ongaro, Terzi, Frontini, Marco Sartori, Matteja, Calderoli, Antonio Magri, Comino, Gianmarco Mancini, Magistrone, Mazzetto, Polli, Latronico, Magnabosco, Flego, Maurizio Balocchi, Leoni Orsenigo, Oreste Rossi, Arrighini, Alda Grassi, Maria Cristina Rossi, Bertotti, Aimone Prina, Dosi, Metri.

La proposta di legge MEO ZILIO: « Norme per agevolare il rimpatrio degli italiani residenti all'estero in occasione delle elezioni » (3008) (annunziata nella seduta del 4 agosto 1993) è stata successivamente sottoscritta anche dai deputati Magistrone, Maurizio Balocchi, Oreste Rossi, Frontini, Flego, Arrighini, Gianmarco Mancini, Polli, Castellazzi, Ongaro, Alda Grassi, Maria Cristina Rossi, Matteja, Mazzetto, Bertotti, Aimone Prina, Dosi, Metri.

La proposta di legge MEO ZILIO: « Modifica all'articolo 270 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, in materia di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani » (3106) (annunziata nella seduta del 14 settembre 1993) è stata successivamente sottoscritta anche dai de-

putati Oreste Rossi, Matteja, Magistroni, Frontini, Flego, Maurizio Balocchi, Latronico, Arrighini, Gianmarco Mancini, Polli, Castellazzi, Ongaro, Mazzetto, Leoni Orsenigo, Alda Grassi, Maria Cristina Rossi, Magnabosco, Bertotti, Aimone Prina, Dosi, Metri.

La proposta di legge FORMENTI ed altri: « Norme per la difesa dei boschi dagli incendi » (3209) (annunziata nella seduta del 7 ottobre 1993) è stata successivamente sottoscritta anche dai deputati Brambilla, Oreste Rossi, Aimone Prina, Matteja, Magistroni, Mazzetto, Maurizio Balocchi, Peraboni, Comino, Bertotti, Bampo, Dosi, Magnabosco, Frontini, Metri, Arrighini.

**Ritiro di un'adesione
ad una proposta di legge.**

Il deputato Benedetti ha ritirato la sua adesione alla proposta di legge:

SARRITZU: « Ordinamento della professione di dottore commercialista » (2777) (annunziata nella seduta del 15 giugno 1993).

Annunzio della archiviazione di atti relativi a reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione.

Con lettera in data 14 ottobre 1993 il Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma ha comunicato, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, che il collegio per i procedimenti relativi ai reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione, costituito presso il suddetto tribunale, ha disposto, con decreto in data 30 settembre 1993, l'archiviazione degli atti relativi ad un esposto del signor Domenico Cantafio nei confronti del deputato Claudio MARTELLI, nella sua qualità di ministro di grazia e giustizia *pro tempore*.

**Trasmissione dal ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato.**

Il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con lettera in data 8 ottobre 1993, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, penultimo comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, le relazioni — con allegati i bilanci di previsione e i conti consuntivi — sull'attività svolta negli anni 1989, 1990 e 1991 dai seguenti enti:

Istituto nazionale conserve alimentari (INCA);

Ente nazionale cellulosa e carta (ENCC);

Cassa di previdenza per l'assistenza degli sportivi (SPORTASS).

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

**Richieste ministeriali
di parere parlamentare.**

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha inviato, con lettera in data 15 ottobre 1993, a' termini dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina del professor Eri Manelli a presidente dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica.

Tale richiesta, a' termini del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, è deferita alla XIII Commissione permanente (Agricoltura).

Il ministro dell'interno ha trasmesso, a norma dell'articolo 4, commi 1, lettera f), 7 e 8 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, copia dello schema di decreto legislativo concernente disposizioni correttive del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, recante disposizioni per il riordino della finanza degli enti territoriali.

Tale richiesta, a' termini del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, è deferita alla VI Commissione permanente (Finanze). Tale parere dovrà essere espresso entro il 4 novembre 1993.

Comunicazione di una nomina ministeriale.

Il ministro del lavoro e della previdenza sociale ha dato comunicazione della nomina del signor Mario COLOMBO a Commissario straordinario dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).

Tale comunicazione è deferita alla XI Commissione permanente (Lavoro).

Annunzio di una mozione, di risoluzioni, di interpellanze e di interrogazioni.

Sono state presentate alla Presidenza una mozione, risoluzioni, interpellanze e interrogazioni. Sono pubblicate nell'Allegato B ai resoconti della seduta odierna.